

## XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

**Proposta di mozione**

L'Avvocatura Nazionale è alla ricerca di certezze che consentano nella elaborazione normativa una uniformità nell'applicazione delle stesse, tale da elidere nella discrezionalità dei riti l'incertezza del Giudizio ovvero, o per meglio dire, escluda l'impedimento alla funzione difensiva rispetto alla tutela dei diritti dei cittadini.

Premesso

- che i temi congressuali pongono in discussione e confronto temi relativi all'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge anche nel sistema di amministrazione della Giustizia stessa;
- che nell'ambito di detto tema dominante che assurge a rango del comune sentire e sensibilizzazione alla equanime amministrazione della giustizia rispetto agli utenti, ai cittadini, agli operatori del mondo giustizia che le interlocuzioni avanzate dal Congresso Nazionale Forense con le rappresentanze forensi istituzionali ed associazionistiche orientano al perseguimento della uniformità del rito nella GALASSIA FAMIGLIA, che il Ministero stesso mediante la propria attività di riforma volge sensibilmente ad una ricerca di uniformità del rito, che è interesse in particolare riguardo ai principi del Giusto Processo rispettare la tempestività, uniformità e uniformità di trattamento;
- che nel territorio nazionale vi sono criteri discrezionali assenti nella trattazione e nella durata del procedimento di reclamo delle ordinanze presidenziali ex art. 708 cpc IV comma, avente carattere sommario e sostanzialmente cautelare;
- che, in caso di riforma del provvedimento di primo grado, la decisione venga assunta mediante un contraddittorio reale al pari di quello di primo grado, consentendo la comparizione personale delle parti ovvero le partecipazioni al procedimento dei difensori davanti alla Corte designata, piuttosto che come avanti alla Corte d'Appello di Roma mediante un contraddittorio virtuale e dilatato nel tempo non inferiore a 6/9 mesi;
- che, va valutato al pari dei provvedimenti cautelari reclamati ante causam ovvero in corso di causa sono attagliati alla norma codicistica ( ex art. 669 terdecies cpc V

- comma)che prevede un termine per la Magistratura di decisione non oltre i 20 giorni dal deposito del ricorso;
- che delle norme attese la peculiarità del procedimento e l'inesistenza, in caso di errore, di qualsivoglia provvedimento di possibile sospensione attesa la natura della indisponibilità dei diritti dei minori;
  - che la Corte d'Appello di Roma non rinuncia ad applicare il regime della soccombenza delle spese legali nonostante la Corte di Cassazione abbia pronunciato nel senso della remissione al Giudice di Primo grado la valutazione della soccombenza in appello trattandosi di procedimento di natura endogena.

La scrivente, delegata dalla propria Assise, Avv. Anna Scifoni nominata con Decreto dell'Ordine degli Avvocati di Velletri del 26.5.2022, propone mozione al fine di uniformare su tutto il territorio nazionale il rito camerale del reclamo innanzi alla Corte d'Appello ex art. 708 c.p.c IV comma, mediante la determinazione dei seguenti punti:

- 1) uniformità di rito mediante la fissazione di un'udienza in Camera di Consiglio partecipata;
- 2) fissazione dell'udienza di comparizione delle parti entro 30 gg dal deposito del reclamo;
- 3) necessità della decisione da emettersi entro 30 giorni dalla comparizione delle parti;
- 4) determinazione delle spese del grado da rimettersi al Giudice del merito all'esito dello stesso.

Si allega nomina quale delegata al Congresso Nazionale Forense con decreto del 26.5.2022

In fede

Velletri, 6.9.2022

Avv. Anna Scifoni  
( c.f SCF NNA 59L65 L719 Z)  
Avvocato Cassazionista  
Consigliere dell'OAV di Velletri  
Referente della Commissione Famiglia